

Provincia di Mantova

Servizio Commercio e Attività Produttive

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.28 dell'11/3/2003

Provincia di Mantova

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

- **BARBIERE**: attività esercitata esclusivamente su persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba, dei capelli e in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico e di servizi tradizionalmente complementari;
- **PARRUCCHIERE:** attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, consistente nel taglio della barba, dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazioni di parrucche, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
- **ESTETISTA:** attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli in estetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico indicate in allegato alla Legge n.1/1990 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti atli dalla Legge 11/10/1986, n.713. Sono escluse le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge 14/2/1963, n.161, modificata dalla Legge 23/12/1970, n.1142 ed integrata dalla Legge 29/10/1984, n.735, dalla L.R. 15/9/1989, n.48 e della Legge 4/1/1990, n.1, nonché dal D.P.R.20/10/98, n.447, modificato dal D.P.R. 7/12/2000, n.440.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, qualora non disciplinati dall'art.194 del T.U.L.S..

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Provincia di Mantova

Art.2 – Autorizzazione Amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di **Barbiere**, **Parrucchiere ed Estetista** deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Sportello Unico, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

Non è consentito lo svolgimento delle attività suddette in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti qualificati di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Art.3 - Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di **Barbiere, Parrucchiere ed Estetista** nella stessa sede, purchè, per ognuna di esse, siano:

- a) rispettate le distanze da altre attività simili;
- b) il titolare per le imprese individuali, i soci partecipanti per le società artigiane ai sensi della L.n.443/85, il direttore per le società non aventi natura artigiana, nonché soci, collaboratori e dipendenti esercenti professionalmente l'attività, siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.

Art.4 – Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985, n.443; iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) possesso dei requisiti dilegge in merito alla destinazione urbanistica ed all'agibilità dei locali;
- e) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della Legge n.1142/70, dal'art.4 della L.R. n.48/89 e dell'art.3 della Legge n.1/90.

Provincia di Mantova

Art.5 – Tipologia delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono essere rilasciate per una o più delle attività previste dall'art.1.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art.6 – Attività svolte nel domicilio

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre apposita targa indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività svolta.

CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.7 – Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista deve essere presentata, in carta legale, secondo la disciplina di cui al D.P.R.n.447/98, così come modificato dal D.P.R. n.440/2000 e con la modulistica predisposta dal Servizio Sportello Unico.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali dove si intendere svolgere l'attività, raffigurante i locali in cui si intende svolgere l'attività con indicata la superficie netta e lorda dei medesimi, nonché l'altezza:
- b) certificato di qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- c) copia dell'atto costitutivo se trattasi di società.

La domanda di autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostituivo in cui il richiedente dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge 1/90.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 443/1985 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Provincia di Mantova

Art.8 – Istruttoria della domanda, rilascio e diniego dell'autorizzazione

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio, previa verifica del rispetto delle distanze previste dalle altre attività simili, comunica al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato dell'istanza, per iscritto e mediante notifica.

L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata dal Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita a richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le imprese esercenti le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, possono cedere alla clientela prodotti inerenti lo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. In detti casi non si applicano le disposizioni relative al D.Lgs.114/98.

Art.9 – Inizio dell'attività

L'inizio dell'attività dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento e comprovato mediante esibizione di certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o registro delle imprese.

Il mancato adempimento comporta la decadenza della domanda o la revoca dell'autorizzazione, in caso sia già stata rilasciata, salvo proroga in caso di comprovata necessita .

Art.10 – Rinnovo delle autorizzazioni

L'autorizzazione ha durata indeterminata permanendo i presupposti di cui all'art.4., da documentare, per quanto attiene ai requisiti sanitari, con certificazione del competente Servizio Igiene dell'A.S.L., in occasione della richiesta di rinnovo, da presentarsi alla scadenza di periodi di 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo.

Il Responsabile del Servizio provvede al rinnovo o, in caso si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle attrezzature, ne prescrive l'esecuzione fissando un termine ed ordinando, se necessario, la sospensione dell'esercizio. In caso di inottemperanza del termine stabilito, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione viene respinta.

Provincia di Mantova

Art.11 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile del servizio, previa variazione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal'A.S.L..

Le modifiche alla composizione della società devono garantire sempre il mantenimento della condizione della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, ovvero di uno nel caso di due soci se trattasi di impresa avente i requisiti di cui alla Legge n.443/85. In tal caso, per la regolarizzazione dell'autorizzazione, la ditta deve comunicare immediatamente l'evento intervenuto allegando copia dell'atto costitutivo modificato e certificato di abilitazione professionale relativo al nuovo socio, o ai nuovi soci.

Art.12 – Cessazione dell'attività, modifica della titolarità dell'impresa, subingresso

Entro 120 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione la quale, comunque, dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante già in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti prescritti dal presente regolamento alla data del trasferimento dell'azienda, potrà iniziare l'attività subordinatamente alla presentazione della domanda di autorizzazione allo Sportello Unico. A tale domanda dovranno essere allegati copia dell'atto di cessione d'azienda e della richiesta di rilascio di nuova autorizzazione sanitaria.

Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso della qualificazione professionale potrà iniziare l'attività solo dopo averne ottenuto il riconoscimento e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione professionale entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di riconoscimento della qualifica professionale.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto al comma precedente.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto alla succesione, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto dall'art.5, comma 3°, della Legge 443/1985, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni normative.

Provincia di Mantova

Art.13 – Trasferimento dell'esercizio

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al comune osservando le norme del presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio, verificato il rispetto delle distanze dalle altre attività analoghe, autorizza il trasferimento dell'attività in altri locali, previo ottenimento di nuova autorizzazione sanitaria rilasciata dal competente servizio dell'A.S.L.

Particolari deroghe al rispetto delle distanze minime possono essere concesse per causa di forza maggiore: stratti esecutivi, calamità naturali, ristrutturazione dei locali, adeguamenti igienico funzionali, ecc.. Tali deroghe sono temporanee e non possono essere superiori a mesi dodici.

CAPO III – CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.14 – Requisiti igienico sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonchè dell'idoneità delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni sanitarie e dal regolamento locale d'igiene vigenti.

Art.15 – Distanze fra esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata in rapporto alla popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti dell'esercizio dell'impresa.

La distanza minima fra nuovi esercizi e quelli esistenti è fissata, in tutto il territorio comunale, in ml. 70.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto dell'autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà possibile, in caso di trasferimento nella stessa zona per motivi di sfratto esecutivo, inagibilità dei locali, o altri gravi motivi che pregiudichino l'esercizio dell'attività, concedere deroga all'obbligo della distanza fino ad una riduzione del 50% di quella prevista per le varie zone.

Provincia di Mantova

CAPO IV – ORARI E TARIFFE

Art.16 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo di esporre l'orario di apertura e chiusura in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario.

Art.17 – Tariffe

Il titolare dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAPO V – CONTROLLI, SANZIONI E RICORSI

Art.18 - Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad ccedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art.19 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e seggette alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative

Art.20 – Abusivismo

Il responsabile del servizio ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente regolanto, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Provincia di Mantova

Art.21 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di **Barbiere**, **Parrucchiere ed Estetista** può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca viene disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Le autorizzazioni saranno dichiarate decadute qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 120 giorni dalla conseguita autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, o l'abbia sospesa per oltre 120 giorni senza preavviso all'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione entro i termini di cui al precedente art.9.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art.22 – Pubblicità degli atti

Il provvedimento del responsabile del servizio di accoglimento, diniego e revoca dell'autorizzazione è esposto all'albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi.

Art.23 – Ricorsi

Il provvedimento del responsabile del servizio di accoglimento, diniego e revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro i termini previsti dal D.P.R. n.447/98, così come modificato dal D.P.R. n.440/2000.

Contro i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, nonché entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Provincia di Mantova

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.24 – Disposizioni finali

Le attività di barbiere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la professionalità acquisita e per gli usi e consuetudini del luogo, sono autorizzati ad effettuare anche, oltre a quanto previsto dall'art.1 del presente regolamento, il trattamento del capello, la colorazione e la decolorazione.

Considerato che ai sensi della Legge 1142/70, le attività di parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna appartengono ad un'unica categoria professionale, l'autorizzazione anche se formalmente rilasciata con la specificazione del sesso deve, comunque, ritenersi comprensiva dell'altro sesso.

L'utilizzo di lampade abbronzanti, nonché l'effettuazione di tatuaggi e piercing, possono essere consentiti solo a titolari di qualificazione professionale e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista.

Art.25 – Norma transitoria e finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 14/2/1963, n.161, modificata dalla Legge 23/12/1970, n.1142 ed integrata dalla Legge 29/10/1984, n.735, dalla L.R. 15/9/1989, n.48 e della Legge 4/1/1990, n.1, nonché dal D.P.R.20/10/98, n.447, modificato dal D.P.R. 7/12/2000, n.440.

Art.26 – Abrogazione norme precedenti

E' abrogato il regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .

Provincia di Mantova

ALLEGATO:

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.